

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3740

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, ORSINI, de MEO, ARMANI, MAGGIONI,
ALLEGRI, MATTARELLI, POSTAL, DALL'ARMELLINA,
BUFFONE, VAGHI, ANDREONI, STELLA, SANGALLI**

Presentata il 7 maggio 1975

Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per la parte relativa al ruolo dell'Arma dei carabinieri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che si sottopone al vostro esame e si raccomanda alla vostra urgente approvazione, tende a superare la grave situazione determinatasi nel ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, in ordine all'avanzamento dei tenenti colonnelli al grado di colonnello.

La progressione di carriera dell'ufficiale dei carabinieri è oggi la più lenta nell'ambito delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, ma anche — purtroppo per gli interessati — la più aleatoria e maggiormente selettiva, sia per il rigoroso meccanismo della legge di avanzamento, sia per le ulteriori limitazioni conseguenti ad altri provvedimenti di legge che si ripercuotono negativamente sul già compromesso ruolo dei colonnelli dei carabinieri.

In particolare si richiama l'attenzione sulle seguenti, significative circostanze:

a) mentre i tenenti colonnelli delle varie Armi dell'Esercito sono di norma ammessi alla prima valutazione per l'avanzamento « a scelta » al grado di colonnello dopo 27

anni di servizio da ufficiale, il tenente colonnello dei carabinieri vi giunge dopo 31 anni (4 in più);

b) il numero dei tenenti colonnelli non promossi a colonnello in servizio permanente è nella Guardia di finanza pari al 70 per cento, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del 68 per cento, nelle altre Armi dell'Esercito del 55 per cento mentre nell'Arma dei carabinieri è stato, fino al dicembre 1972, pari all'81 per cento.

La situazione è ulteriormente peggiorata, raggiungendo la percentuale dell'84 per cento. 786, che, incrementando l'organico dei n. 786 che, incrementando l'organico dei maggiori e tenenti colonnelli dei carabinieri di 40 unità, ha conseguentemente aumentato l'aliquota di ufficiali da portare annualmente in valutazione per la promozione a colonnello in servizio permanente;

c) l'organico dei colonnelli in servizio permanente dei carabinieri, stabilito dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è di 38 unità, contro 40 del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e 42 del Corpo della guar-

dia di finanza, pur avendo detti Corpi una forza effettiva complessiva inferiore a quella dell'Arma dei carabinieri;

d) il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1974, conseguente al disposto della legge 10 dicembre 1973, n. 804 sulla « dirigenza », ha notevolmente aggravato la sperequazione già esistente tra i volumi organici dei colonnelli in servizio permanente dei carabinieri e quelli degli altri Corpi armati dello Stato.

Infatti nel contingente di 92 colonnelli previsti per l'Arma, soltanto 38, come si è detto, sono quelli in servizio permanente stabiliti dall'organico. Essi coprono pertanto il 41,3 per cento dei posti « dirigenziali », contro il 47,7 per cento del Corpo della guardia di finanza (42 colonnelli in servizio permanente su 88 posti), il 47 per cento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (40 colonnelli in servizio permanente su 85 posti ed il 49,1 per cento delle altre Armi dell'Esercito (663 colonnelli in servizio permanente su 1.287 posti).

Va inoltre sottolineata l'assoluta insufficienza dell'attuale ruolo organico di 38 colonnelli in servizio permanente dei Carabinieri. Infatti a seguito dell'incorporamento di robusti contingenti di carabinieri ausiliari e stante la necessità di fronteggiare nuove, pressanti esigenze nei settori della tutela dell'ordine pubblico, della lotta alla dilagante criminalità, in questi ultimi anni sono stati istituiti nel grado in questione altri numerosi posti d'impiego di carattere essenzialmente operativo, in atto precariamente ricoperti con colonnelli in temporaneo soprannumero o « a disposizione ».

La suddetta situazione deve essere pertanto risolta aumentando l'organico dei colonnelli in servizio permanente e migliorando conseguentemente il tasso di avanzamento da tenente colonnello a colonnello, in percentuale tale da consentire una sensibile selezione, senza peraltro costringere l'amministrazione a rinunciare, nel settore operativo, al prezioso apporto di valorosi, qualificati ed esperti ufficiali.

A ciò tende la presente proposta di legge che, elevando il tasso di avanzamento nel grado in questione dall'attuale 16 per cento al 20 per cento, prevede:

un ritocco all'organico nel grado di colonnello, contro diminuzione di quello dei tenenti colonnelli (colonnelli 54 in luogo di 38, tenenti colonnelli 230 in luogo di 246);

un conseguente lieve aumento nel numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli (10 o 11 in luogo di 7 o 8).

Norme transitorie disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

A ciò provvedono le disposizioni di cui all'articolo 1 che fissano per gli anni 1976 e 1977 rispettivamente in 16 e 15 le aliquote di promozione.

Il provvedimento non comporta onere finanziario in quanto resta invariata l'aliquota di 92 colonnelli, stabilita per l'Arma dei carabinieri dal citato decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1974 relativo alla legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Nell'articolo 2 si sottolinea, pertanto, che all'onere finanziario viene fatto fronte con i normali stanziamenti nel quadro della citata legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella numero 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 - e successive modificazioni - sono apportate le seguenti varianti:

a) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 38 è modificato in 54;

b) in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

alla colonna 4, il numero 246 è modificato in 230;

alla colonna 5, il numero 7 o 8 è modificato con 10 o 11;

la nota (d) è sostituita dalla seguente:
« Ciclo di 5 anni con inizio dal 1976: 11 promozioni nei primi quattro anni, 10 promozioni nel quinto anno. Per l'anno 1976 le promozioni sono 16 di cui 8 in aumento organico; per l'anno 1977 le promozioni sono 15 di cui 8 in aumento organico »;

alla colonna 6 la frazione 1/10 è modificata in 1/7.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni per l'anno 1976 e 5 milioni rispettivamente per gli anni 1977 e 1978 sarà provveduto con i normali stanziamenti previsti dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804.